

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di TERAMO

Piazza G. D'Annunzio - c.a.p. 64010 - P. iva: 00275030674 - Tel.: 0861/93130

posta elettronica: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

posta elettronica certificata: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Prot. n. 2414 del 14.04.2020

ORDINANZA N. 15 DEL 14.04.2020

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. - Ordinanza contingibile ed urgente per l'esercizio di attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi orti vigneti ed ortofrutticole in genere e commercio ambulante nel territorio del Comune di Valle Castellana, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio e dell'Ordinanza n. 36 del Presidente della Regione Abruzzo.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020 con cui l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione della situazione epidemiologica anche al livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, che proroga fino al 13.04.2020 le disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 – 09 – 11 e 22 Marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 Aprile 2020 fino al 03 Maggio 2020, ed in particolare l'art. 8, commi 2 e 3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del richiamato Decreto Legge n. 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19 sono ricomprese anche le seguenti:

- Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali;
- - limitazione e sospensione di altre attività di impresa;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge n. 833/1978, in materia di igiene e sanità pubblica:

- N. 1 del 26 febbraio 2020;
- N. 2 del 08 marzo 2020;
- N. 3 del 09 marzo 2020;
- N. 4 del 11 marzo 2020;
- N. 7 del 13 marzo 2020;
- N. 11 del 20 marzo 2020;
- N. 12 del 22 marzo 2020;
- N. 16 del 26 marzo 2020;

- N. 23 del 03 aprile 2020;
- N. 24 del 03 aprile 2020;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTE le note del Presidente della Regione Abruzzo del 07, 08 ed 11 aprile 2020 al Ministero Della Salute;

VISTA l'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Abruzzo, con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 nella Regione Abruzzo sono adottate le seguenti misure di contenimento:

“... b) è consentita l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi orti vigneti ed ortofrutticole in genere per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione ed alla prevenzione di danni alla incolumità personale ed al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio”;

ORDINA

Fino al successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa;

Che è consentita l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi orti vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione ed alla prevenzione di danni alla incolumità personale ed al patrimonio arboreo naturale, solo per coloro che risiedono e dimorano stabilmente nel territorio del Comune di Valle Castellana, senza che vi siano spostamenti da un Comune ad un altro, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio;

Che non è consentito lo svolgimento e la vendita del commercio ambulante per coloro che raggiungono il territorio del Comune di Valle Castellana da qualsivoglia altro Comune.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Teramo;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana, 14.04.2020

IL SINDACO

DOTT. ING. CAMILLO D'ANGELO.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93